

Ente
Bilaterale
Artigianato
Piemontese



EBAP

informAzione

SPECIALE



SAN.ARTI.

FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO

Insero EBAP Informazione stampato a cura dell'EBAP


Confartigianato
IMPRESE PIEMONTE


CNA
Piemonte
Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa


CasArtigiani
PIEMONTE

CGIL

PIEMONTE


CISL
PIEMONTE


UIL

Sommario

pag.	3	-	Informativa
pag.	6	-	Regolamento fondo SAN.ARTI.
pag.	9	-	Circolare N. 1/13 - SAN.ARTI.
pag.	11	-	Circolare N. 3/13 - SAN.ARTI.
pag.	13	-	Risoluzione N. 12 “Agenzia Entrate”
pag.	14	-	Accordo interconfederale costituzione SAN.ARTI.

AVVIATO SAN.ARTI.

Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato

Anche i lavoratori dell'artigianato potranno beneficiare dell'assistenza sanitaria integrativa in attuazione dell'Accordo Interconfederale nazionale del 21/09/2010 e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'artigianato. Le Confederazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claa, e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, hanno costituito "SAN.ARTI.", il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore. <http://www.sanarti.it/>

Con la costituzione di SAN.ARTI. si completa il quadro dei Fondi di assistenza sanitaria integrativa, già operativi nei settori Commercio/Terziario e Industria.

Allo scopo di costituire un sistema di assistenza sanitaria integrativa a beneficio di tutti i lavoratori dell'artigianato, in sede di determinazione della parte normativo/economica dei vari CCNL le Parti sociali hanno tenuto conto dell'incidenza dei contributi previsti per il finanziamento di SAN.ARTI. In altri termini, anziché prevedere aumenti retributivi le Parti hanno deciso di finanziare il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore "SAN.ARTI."

SAN.ARTI. ha come scopo fornire ai propri iscritti le prestazioni indicate nel Regolamento e nel Nomenclatore, tra cui prestazioni di diagnostica e terapia, visite specialistiche, ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso, pacchetto maternità, ricovero in Istituto di cura per intervento chirurgico, odontoiatria e fisioterapia, nonché prestazioni sanitarie e socio-sanitarie integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il Fondo sarà alimentato con un contributo, ad esclusivo carico dell'Azienda, nella misura di 10,42 euro mensili per ciascun lavoratore, da versare entro il giorno 16 di ogni mese tramite il modello F24, contestualmente alla contribuzione INPS. Le relative prestazioni saranno riconosciute ai lavoratori trascorsi 6 mesi di carenza e saranno erogate fino al sesto mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.

INDICAZIONI OPERATIVE PER I VERSAMENTI A SAN.ARTI.

In data il 28 febbraio 2013 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claa e Cgil, Cisl e Uil è stato sottoscritto un accordo, a livello nazionale, contenente indicazioni operative circa i versamenti a SAN.ARTI.

Tali indicazioni riguardano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese che applicano i seguenti contratti:

- **CCNL Area Meccanica**
- **CCNL Area Alimentazione-Panificazione**
- **CCNL Area Legno-Lapidei**
- **CCNL Area Tessile-Moda**
- **CCNL Area Chimica-Ceramica**
- **CCNL Area Comunicazione**
- **CCNL Acconciatura-Eстетica-Centri Benessere.**

NORME TRANSITORIE PER I SETTORI SERVIZI DI PULIZIE E AUTOTRASPORTO MERCI

Le imprese che applicano il CCNL Servizi di Pulizie o il CCNL Autotrasporto Merci, che non hanno ancora regolamentato la contrattualizzazione delle prestazioni erogate da SAN.ARTI., possono comunque iscrivere i propri dipendenti a SAN.ARTI.

Sono escluse da tale opzione le imprese del settore edile per le quali si fa rinvio alle specifiche norme contrattuali.

VERSAMENTI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I versamenti si effettuano per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità.

I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e, comunque, per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS.

Per i lavoratori a domicilio, per i mesi nei quali non vi fossero commesse, non è dovuto versamento.

L'iscrizione ed i versamenti per i lavoratori a tempo determinato sono dovuti esclusivamente per contratti di durata almeno pari a 12 mesi. Tali obbligazioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.

DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

L'obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l'assunzione avviene il primo giorno del mese, se invece l'assunzione avviene nel corso del mese l'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l'obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese.

CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SAN.ARTI.

L'accordo conferma che le prestazioni erogate dal Fondo Sanitario costituiscono un "*diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori*", pertanto, le aziende che omettano il versamento sono tenute a versare ai lavoratori **l'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione - E.A.R., pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità**, previsto dagli articoli che nei contratti collettivi nazionali di lavoro artigiani sono rubricati "Diritto alla prestazioni della bilateralità".

Le medesime aziende sono altresì responsabili verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI

Il Fondo è alimentato con un contributo, a carico dell'Azienda, nella misura di 10,42 euro mensili per ciascun lavoratore, da versare entro il giorno 16 di ogni mese tramite il modello F24, contestualmente alla contribuzione INPS. Le relative prestazioni saranno riconosciute ai lavoratori trascorsi 6 mesi di carenza e saranno erogate fino al sesto mese dalla cessazione del rapporto di lavoro.

RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 12/E del 20 febbraio 2013, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento a favore dell'Ente Bilaterale "Fondo di Assistenza sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato" (SAN.ARTI.), ha istituito la seguente causale contributo:

- "ART1" denominata "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato - SAN.ARTI."

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "codice sede", il codice della sede inps competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda, la matricola Inps dell'azienda
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

Confartigianato Imprese Piemonte, Cna Piemonte, Casartigiani Piemonte e CGIL, CISL, UIL del Piemonte hanno sottoscritto, in data 18 gennaio 2013, un Accordo che conferisce mandato all'EBAP - Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese, di predisporre una campagna informativa sull'avvio del Fondo Sanitario SAN.ARTI., allo scopo di pervenire ad un alto livello di adesione di imprese e lavoratori.

Avvenuta da parte dell'EBAP tale preventiva informazione a imprese e lavoratori, i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare l'adesione ed il relativo versamento entro e non oltre la mensilità di maggio 2013 (F24 in scadenza il 16 giugno 2013).

“FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO – SAN.ARTI.”

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RELATIVE ALLA ISCRIZIONE, ALLA CONTRIBUZIONE ED ALLE PRESTAZIONI.

Approvato dal C.d.A. il 12 ottobre 2012

ART. 1 – OGGETTO

Il Regolamento delle Procedure ordina l'insieme delle norme necessarie a gestire tutte le fasi operative per l'erogazione delle prestazioni agli iscritti aventi diritto.

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il fondo SAN.ARTI., è stato costituito il 23 luglio 2012 dalla parti Sociali firmatarie dell'Accordo Interconfederale dell'Artigianato del 21 settembre 2010 e, allo stato, recepito dai seguenti Contratti Nazionali di Lavoro, degli specifici settori dell'Artigianato, in vigore:

CCNL dell'Area Legno e Lapidei

- CCNL dell'Area Acconciatura, Estetica e Centri benessere
- CCNL dell'Area Chimica – Ceramica
- CCNL dell'Area Alimentari e della Panificazione
- CCNL dell'Area della Comunicazione
- CCNL dell'Area Tessile Moda
- CCNL dell'Area Meccanica

In qualsiasi momento, con delibera del C.d.A. è possibile implementare ulteriori CCNL.

Il Fondo fornirà agli Iscritti e agli Aventi Diritto Assistenza Sanitaria Integrativa e Socio Sanitaria nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 27 ottobre 2009, Ministero della Salute.

Il presente Regolamento definisce le procedure di attuazione dello Statuto di SAN.ARTI., in materia procedurale.

ART. 3 – PROCEDURE D'ISCRIZIONE

Le Aziende che applicano, implicitamente o esplicitamente uno dei suindicati CCNL dell'Artigianato, in applicazione delle specifiche disposizioni in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa, sono tenute: ad aderire al Fondo e ad iscrivere tutti i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, ad effettuare, inoltre, il relativo versamento delle quote di contribuzione, a mezzo F24, senza alcuna interruzione. In applicazione specifica ed integrale di ciascun CCNL, saranno iscritte, anche, tutte le figure aggiuntive specificate da detti accordi Categoriai.

E' altresì consentita l'iscrizione dei dipendenti delle Associazioni, datoriali e sindacali, confederali e categoriali, firmatarie degli accordi costitutivi e dei CCNL di cui all'art.2, delle Organizzazioni a loro collegate, delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché enti e strutture collaterali. Sono compresi i funzionari in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70, purché vi sia un'espressa dichiarazione che certifica l'impegno operativo del soggetto presso l'Organizzazione che assume l'obbligo di contribuzione.

ART. 4 – REGISTRAZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO E DEI CENTRI SERVIZI.

I Consulenti del Lavoro e i Centri Servizi, che forniscono il servizio di “paghe e contributi” alle Aziende che applicano i CCNL di cui all'articolo 2, possono via web registrarsi e accedere, anche via APP, ad uno spazio informatico privilegiato a loro dedicato ove registreranno l'adesione al Fondo, di tutte le Aziende da loro assistite.

All'atto della registrazione sceglieranno la loro password, a tutela della riservatezza dei dati aziendali comunicati.

Nella registrazione saranno indicati tutti i riferimenti utili a una tempestiva comunicazione e in particolare la persona che, a nome del Consulente o del Centro Servizi, curerà i rapporti con il Fondo.

Per SAN.ARTI. il soggetto incaricato dei rapporti con i Consulenti e Centri Servizi è l'Ufficio Contributi.

Tutte le comunicazioni avverranno via Web.

Il Sistema informatico consente di accedere a tutte le informazioni sulla regolarità contributiva delle Aziende assistite dal Consulente del Lavoro o dal Centro Servizi.

I Consulenti e i Centri servizi saranno tempestivamente informati, con un canale telematico, di eventuali irregolarità contributive che si manifestassero tra le Aziende da loro assistite, in seguito, nel caso di mancato contatto, il Fondo, coinvolgerà l'Azienda interessata.

Il Fondo è tenuto a informare il lavoratore dipendente nel caso di perdita della copertura assistenziale a causa di morosità o ritardi di contribuzione.

ART. 5 ADESIONE DELLE AZIENDE

Le Aziende possono iscriversi, via web, direttamente, scegliendo una propria password, o tramite il soggetto che gli fornisce il servizio di "Paghe e Contributi".

Nello spazio informatico dedicato è presente una scheda che registra i dati principali dell'Azienda e in particolare: la Denominazione, il Codice Fiscale, la matricola INPS, l'indirizzo della sede legale, della sede operativa, le Filiali e delle eventuali sedi distaccate, il CCNL applicato, l'eventuale copresenza di lavoratori dipendenti operanti in diversi settori ed i relativi contratti dell'artigianato applicati.

L'Azienda o il soggetto, che lo assiste professionalmente in materia, sono tenuti ad aggiornare le notizie contenute nella scheda, e in particolare la persona di riferimento.

Le Aziende saranno informate di ogni irregolarità della contribuzione.

Il Fondo è tenuto a informare il lavoratore dipendente nel caso di perdita della copertura assistenziale a causa di morosità, irregolarità o ritardi nella contribuzione.

Il Sistema informatico consente, con una specifica password, di accedere a tutte le informazioni sulla regolarità contributiva.

ART. 6 ISCRIZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Registrata l'adesione dell'Azienda, l'iscrizione dei lavoratori dipendenti, è automatica, con il versamento del primo contributo, che deve essere effettuato tramite l'F24, Codice "ART1", e l'invio all'INPS del relativo file Uniemens. L'INPS, per Convenzione trasmetterà i dati al fondo SAN.ARTI. formalizzando le iscrizioni e la regolarità contributiva.

Le istruzioni concernenti le procedure informatiche relative alla contribuzione al fondo SAN.ARTI. tramite F24, Codice "ART1" e la Compilazione del relativo UNIEMENS sono allegate al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.

Tutti i dati che giungono al Fondo sono "trattati" secondo le modalità ed i limiti previsti dal "Codice di protezione dei dati personali" di cui al D. Lgs. 196/2003, successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 CONTRIBUZIONE

Al fine di garantire il rispetto integrale del Contratto Nazionale di Lavoro e la continuità delle prestazioni di sanità integrativa ai lavoratori dipendenti è inderogabile il versamento della contribuzione prevista dai CCNL di cui all'art. 2 secondo il seguente schema:

7.1 Settore A, per i seguenti contratti:

- CCNL Area Legno e lapidei
- CCNL Area Tessile Moda
- CCNL Area Comunicazione
- CCNL Area Alimentari e Panificazione

Sono iscritti tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato compresi gli apprendisti.¹

La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è di euro 10,42 mensile. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite F24, Codice "ART1" e compilazione dell'Uniemens di riferimento.

7.2 Settore B, per i seguenti contratti:

- CCNL dell'Area Meccanica
- CCNL Area Chimica Ceramica
- CCNL Area Acconciatura Estetica e Centri Benessere

Sono iscritti tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.

La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è di euro 10,42 mensile. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite F24, Codice "ART1" e compilazione dell'Uniemens di riferimento.

Eventuali contribuzioni stabilite dalla contrattazione, Confederale, nazionale e/o regionale, Categoriale di nazionale o territoriale, saranno regolate con specifica integrazione del presente regolamento, secondo quanto previsto dallo Statuto, tramite eventuali addendi alla Convenzione INPS.

ART. 8 DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

L'obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l'assunzione avviene il primo giorno del mese, se invece l'assunzione avviene nel corso del mese l'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l'obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese.

¹ Per i lavoratori assunti a tempo determinato vedasi accordo sindacale nazionale 28/2/2013.

ART. 9 ERRATI O RITARDATI VERSAMENTI, ANOMALIE CONTRIBUTIVE

E' interesse delle Aziende e dei soggetti che ne curano il servizio di "paghe e contributi" un attento e tempestivo monitoraggio della situazione contributiva.

Il sistema informatico del Fondo rileverà ogni eventuale errato versamento o anomalia contributiva.

L'Azienda si assume ogni responsabilità, nei confronti del lavoratore dipendente, per i periodi non coperti da contribuzione.

Nel caso il Consulente o il Centro Servizi rilevassero un errore o un'anomalia nella contribuzione o nella compilazione dell'Uniemens, dovranno tempestivamente contattare, per via telematica, l'Ufficio Contributi del Fondo SAN.ARTI., il quale, verificata l'anomalia, provvederà ad indicare ed attivare le procedure di autocorrezione dell'errore o dell'anomalia.

A tutela degli operatori, le modifiche inserite saranno, dal Sistema, tracciate ed ogni operazione sarà memorizzata. Gli operatori che effettuano le modifiche sono legalmente responsabili della correttezza delle informazioni inserite.

Nel caso di versamento errato che comporti una restituzione questa potrà avvenire, verificata la regolarità contributiva dell'Azienda, con una compensazione, in costanza di rapporto tra l'Azienda e il Fondo. Se invece il rapporto è cessato la restituzione potrà avvenire solo nel caso in cui l'errore sia segnalato entro 3 mesi e comunque solo nel caso che gli importi non siano già stati utilizzati per il versamento relativo alle coperture assicurative.

Nel caso di versamento errato che comporti, per l'Azienda, un'integrazione contributiva, questa avverrà, dopo la verifica con il Fondo e l'assegnazione di un codice identificativo, a mezzo di bonifico bancario elaborato e fornito dal Sistema Informatico del Fondo, contenente il codice identificativo dell'operazione. Versamenti senza codice identificativo non sanano l'errato versamento.

Per i ritardati versamenti, a far data dal 1 luglio 2013, trascorsi 30 giorni dai termini di cui all'art. 8, sarà applicato un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti.

Nel caso di lavoratore che abbia in essere più rapporti di lavoro parziale, ma a tempo indeterminato, ciascun'Azienda esegue il versamento con le procedure ordinarie previste all'articolo 7.

Il Fondo riceve un doppio contributo ed è quindi tenuto, verificata la regolarità contributiva delle Aziende, a restituire alle Aziende quota parte del versato in eccesso.

Il sistema informatico del Fondo effettua le compensazioni all'inizio di ciascun anno solare, dandone comunicazione all'Azienda e al soggetto che cura il servizio "paghe e contributi", garantendo il diritto alla privacy del lavoratore interessato.

Nel caso un'Azienda avesse consistenti ritardi contributivi è obbligata al versamento per l'intero periodo evaso. Per ragioni tecniche, il Fondo SAN.ARTI. potrà garantire

la copertura assistenziale ai dipendenti, interessati, solo relativamente agli ultimi cinque mesi.

Gli importi giunti in ritardo e non più utili a dare copertura di assistenza sanitaria integrativa, e gli interessi di mora saranno contabilizzati in uno specifico fondo e interamente destinati alle prestazioni.

ART. 10 PRESTAZIONI

Ciascun lavoratore ha diritto ad un pacchetto di prestazioni rapportato alla contribuzione stabilita dai contratti di lavoro. Eventuali differenze di contribuzione producono differenze proporzionali nei pacchetti di prestazioni.

Il lavoratore dipendente ha diritto all'erogazione delle prestazioni di sanità integrativa solo nel caso di regolarità contributiva.

Nel caso di periodi non coperti da contribuzione le prestazioni sono sospese ed il lavoratore tempestivamente informato.

Per ragioni amministrative e organizzative, le prestazioni sono erogate dal primo giorno del settimo mese dall'inizio della contribuzione.

Per garantire l'esatta corrispondenza tra contribuzione versata e copertura di assistenza sanitaria integrativa, il lavoratore dipendente ha diritto a 6 mesi di prestazioni a partire dal mese successivo a quello in cui conclude il suo rapporto di lavoro.

Sono motivo di cessazione dell'erogazione delle prestazioni:

1. Lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione del Fondo SAN.ARTI.
2. La cessazione del rapporto di lavoro, salvo i sei mesi di cui al comma precedente.
3. Il decesso del dipendente
4. Mancata o ritardata contribuzione, oltre i tre mesi.
5. Irregolarità o abusi

Le procedure di erogazione e il nomenclatore delle prestazioni sono comunicati, in forma sintetica, a ciascun lavoratore, nei cinque mesi successivi all'iscrizione, per posta ordinaria. Sarà altresì comunicata una password utile ad accedere ai servizi on line: prenotazioni delle prestazioni, monitoraggio delle prestazioni in corso e rimborsi.

Il Nomenclatore delle Prestazioni è parte integrante del presente regolamento.

Nel sito è possibile scaricare, in forma estesa le procedure di richiesta e prenotazione delle prestazioni, nonché Il Nomenclatore delle prestazioni, e il Regolamento stesso.

SAN.ARTI.

Via Torino, 6 - 00184 ROMA

Tel. 06/87678095 - Fax 06/87678090

E-mail: info@sanarti.it - www.sanarti.it

Circolare n.1/13

Prot. n. C/2013/1/DIR

Roma 31 gennaio 2013

Alla c.a.

- Aziende
 - Centri Servizi
 - Consulenti
 - Assosoftware
 - Società di Software
 - ANCL
 - Centro Studi Professionale
- e p.c. Parti Sociali
Organi Statutari
EBNA
Enti Bilaterali Regionali

1.1 INIZIO ATTIVITA'

In attuazione dell'Accordo Interconfederale dell'Artigianato del 21 settembre 2010 e della contrattazione conseguente è stato costituito SAN.ARTI. Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa.

SAN.ARTI. È il Fondo per i lavoratori delle Imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti Istitutive: Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I., CGIL, CISL e UIL.

In particolare ci riferiamo ai seguenti CCNL dell'Artigianato:

- CCNL dell'Area Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini, Odontotecnici;
- CCNL dell'Area Chimica – Ceramica;
- CCNL dell'Area Legno – Lapidari;
- CCNL Alimentare e della Panificazione;
- CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere;
- CCNL dell'Area Comunicazione;
- CCNL dell'Area Tessile – Moda.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in accordo con le Parti titolari della contrattazione, già operativo dal mese di Settembre, ha fissato per il 1 di febbraio l'inizio dell'obbligo della contribuzione.

A decorrere da mese di febbraio 2013, le Aziende che applicano i contratti citati sono tenute al versamento della contribuzione, fissato in euro 10,42 per ciascun mese. Il versamento sarà effettuato tramite F24, codice ART1, entro il 16 di marzo 2013, secondo le norme definite dal Regolamento.

Il Codice ART1 sarà operativo dopo il 1 marzo.

L'elenco dei dipendenti sarà automaticamente trasmesso al Fondo con l'invio all'INPS dell'Uniemens.

Collegandosi al sito www.sanarti.it è possibile espletare tutte le procedure di iscrizione ed avere accesso al testo del Regolamento.

2.1 SEDE LEGALE

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2012 ha fissato in Roma via Torino 6 la sede legale del Fondo.

3.1 PRESTAZIONI

L'Assemblea ha deliberato nella seduta del 10 dicembre 2012 il Nomenclatore delle Prestazioni erogate da un gruppo di primarie Compagnie Assicuratrici:

- Delegataria Unisalute S.p.A.
- Coassicuratrice Generali S.p.A.
- Coassicuratrice Fondiaria Sai S.p.A.

Nel sito è possibile consultare e scaricare il Nomenclatore delle prestazioni.

Il Direttore
Dott. Massimo Nozzi

Circolare n.3/13

Prot. n. C/2013/3/DIR

Roma 01 Marzo 2013

Alla c.a.

- Aziende
- Centri Servizi
- Consulenti
- Assosoftware
- Società di Software
- ANCL
- Centro Studi Professionale

e p.c. Parti Sociali
Organi Statutari
EBNA
Enti Bilaterali Regionali

1.1 Obbligo contributivo

Visto l'accordo sottoscritto dalla parti sociali costituenti il Fondo in data 28 febbraio 2013, la mancata contribuzione al Fondo SAN.ARTI., determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario, che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione", pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità, così come previsto dagli articoli "Diritto alle prestazioni della bilateralità" ed "Assistenza Sanitaria Integrativa" del CCNL di cui all'art.7 del regolamento del Fondo.

Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono inoltre un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione al Fondo è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

2.1 CCNL artigiani non ricompresi nell'accordo

Visto l'accordo sottoscritto dalla parti sociali costituenti il Fondo in data 28 febbraio 2013 le imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalla parti socie del Fondo che non

hanno ancora contrattualizzato le prestazioni di SAN.ARTI. (Servizi di Pulizie e Autotrasporti), possono comunque iscrivere i propri lavoratori dipendenti allo stesso Fondo. Tale norma non trova applicazione per le imprese operanti nel settore edile per il quale operano specifiche disposizioni.

3.1 Lavoratori a chiamata – a domicilio

Visto l'accordo sottoscritto dalla parti sociali costituenti il Fondo in data 28 febbraio i versamenti devono essere effettuati per tutte le tipologie di rapporto di lavoro con la sola eccezione dei lavoratori a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità. I versamenti si effettuano anche per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e, comunque, per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS. Per i lavoratori a domicilio, per i mesi nei quali non vi fossero commesse, non è dovuto alcun versamento.

4.1 Lavoratori a tempo determinato

Visto l'accordo sottoscritto dalla parti sociali costituenti il Fondo in data 28 febbraio l'iscrizione ed i versamenti per i lavoratori a tempo determinato sono dovuti esclusivamente per contratti di durata almeno pari a 12 mesi. Il versamento del contributo non è dovuto nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.

Il Direttore
Dott. Massimo Nozzi

RISOLUZIONE N. 12/E
Roma, 20 febbraio 2013

Oggetto: Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato" (SAN.ARTI.)

Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell'INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento a favore dell'Ente Bilaterale "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato" (SAN.ARTI.), si istituisce la seguente causale contributo:

- **"ART1" denominata "Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato-SAN.ARTI."**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola Inps dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

IL DIRETTORE CENTRALE

Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti sottoscritti dalle stesse Parti

1. Le Organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e CLAAI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL concordano di costituire un Fondo Nazionale Integrativo Intercategoriale di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le stesse parti.
2. Per le prestazioni del Fondo, le parti stabiliscono un contributo a carico delle imprese pari a 10.42 euro mensili - per 12 mensilità - per ciascun lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.
3. Il versamento dei contributi avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011.
4. La contrattazione collettiva nazionale e/o regionale può implementare le prestazioni convenute. Nel tal caso, tale incremento determinerà effetti esclusivi sulla platea direttamente interessata.
5. Le Parti convengono che l'adesione al Fondo è aperta ai dipendenti delle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali promotrici ed a quelli delle società e degli enti partecipati o promossi dalle stesse.
6. Entro il 15 novembre 2010 le Parti procederanno alla costituzione del Fondo - tramite atto notarile - ed alla costituzione degli Organi previsti dallo Statuto, che provvederanno a tutti gli adempimenti necessari per garantire l'avvio dell'operatività del Fondo.

7. Le Parti convengono che – almeno per la durata del primo mandato – tutte le cariche degli organi siano da intendersi a titolo gratuito, ad eccezione di quelle dei Revisori dei conti, per quanto di competenza di legge. Tutte le cariche avranno durata triennale.
8. Le Parti daranno tempestiva comunicazione a tutte le strutture interessate dell'avvenuta attuazione di quanto tutto sopra richiamato, al fine di consentire il rapido avvio della raccolta della contribuzione e la conseguente messa in opera del Fondo stesso.
9. Le parti costitutive provvederanno entro il 31 dicembre 2010 alla definizione del regolamento del Fondo stesso.
10. I contenuti della presente intesa verranno recepiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il diritto alla erogazione delle prestazioni sanitarie erogate dal fondo è un diritto contrattuale dei lavoratori. Pertanto, l'Azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
11. Le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2011 al fine di esaminare l'andamento delle adesioni dei lavoratori al Fondo. In tale sede potranno essere definite eventuali modalità di estensione del bacino degli aderenti.

Il presente accordo non trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese del settore edile.

Roma, 21 settembre 2010

SAN.ARTI.

Sanità artigiana

SAN.ARTI. è il nuovo Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per tutte le lavoratrici e i lavoratori dell'artigianato. Lo scopo del Fondo è garantire agli iscritti e agli aventi diritto un'importante protezione socio-sanitaria che, completando il servizio offerto dal sistema sanitario nazionale, garantisca ai lavoratori un sostegno fondamentale.

Il Fondo è operativo dal 1° febbraio. Entro il 16 marzo deve essere effettuata l'iscrizione on-line delle Aziende ed eventualmente la registrazione del Consulente e/o Centro Servizi sul sito web del Fondo. Il versamento del contributo dovrà essere eseguito tramite F24 mentre l'iscrizione dei lavoratori avverrà automaticamente attraverso il flusso UNIEMENS.

**Il costo del piano sanitario
è interamente sostenuto dall'Azienda.**



Sanità artigiana.

Per ulteriori informazioni:
www.sanarti.it

SAN.ARTI.
Via Torino, 6 - 00184 Roma

PRESTAZIONI EROGATE

- ✓ ricovero in istituto di cura per grande intervento chirurgico;
- ✓ prestazioni di alta specializzazione (diagnostica e terapia);
- ✓ visite specialistiche;
- ✓ ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso;
- ✓ pacchetto maternità;
- ✓ prestazioni odontoiatriche particolari e implantologia;
- ✓ prevenzione sindrome metabolica;
- ✓ assistenza in caso di grave inabilità determinata da infortunio sul lavoro oppure da gravi patologie;
- ✓ piani assistenziali per non autosufficienze;
- ✓ servizi di consulenza.